

**Pubblicato il 16/10/2017**

**Sent. n. 778/2017**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

*ex art. 60 cod. proc. amm.;*

sul ricorso numero di registro generale 452 del 2017, proposto da:

Perroni Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Filippucci, domiciliata *ex art. 25 c.p.a.* presso la Segreteria TAR Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Comune di Mogliano, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Spinuzzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via G. Leopardi N. 2;

per l'annullamento

previe misure cautelari

dell'ordinanza prot. 5343 dell'8 giugno 2017 a firma del Responsabile SUAP del Comune di Mogliano recante inibitoria all'esecuzione dei lavori oggetto della SCIA depositata in data 10 maggio 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mogliano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1. La ricorrente, in qualità di gestore di un distributore di carburanti nel comune di Mogliano, presentava, al SUAP comunale, una SCIA per la realizzazione di un autolavaggio entro l'area del predetto distributore dopo aver acquisito l'Autorizzazione Unica Ambientale dalla provincia di Macerata (per gli scarichi di acque reflue e i profili acustici).

Il responsabile del SUAP, tuttavia, adottava l'ordinanza oggetto di gravame recante ordine di non esecuzione dei lavori, ritenendo che gli stessi rappresentassero una nuova costruzione da realizzare previo rilascio di un permesso di costruire convenzionato come previsto dall'art. 7 delle NTA del PRG.

Si è costituita l'amministrazione intimata che deduce eccezione preliminare in rito e contesta comunque anche nel merito le deduzioni di parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa omessa impugnazione della nota prot. int. n. 5017/2017 del 29.5.2017 recante parere negativo del Responsabile del Servizio - IV Area - Gestione del Territorio, in qualità di responsabile dell'endoprocedimento edilizio-urbanistico di competenza comunale.

Al riguardo è sufficiente rilevare, come peraltro espressamente dichiarato nel provvedimento impugnato, la natura endoprocedimentale di tale parere interno all'organizzazione comunale; parere implicitamente impugnato attraverso l'impugnazione del provvedimento conclusivo che si fonda sulle medesime ragioni facendole proprie.

3. Nel merito il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate, che trattano congiuntamente tutti i profili di doglianza.

Va innanzitutto esclusa la natura meramente accessoria e pertinenziale dell'impianto di autolavaggio rispetto al distributore di carburante, poiché il primo è comunque suscettibile di autonomo utilizzo economico quale fonte reddituale, dovendosi altresì escludere la natura precaria dello stesso essendo preordinato a soddisfare utilità a tempo indeterminato (cfr. TAR Abruzzo, L'Aquila, 14.11.2016 n. 712).

Per tali ragioni devono pertanto considerarsi nuove costruzioni (*ex art. 3, comma 1, lett. e.5, del DPR n. 380/2001*) soggette a permesso di costruire, anche i manufatti mobili e leggeri che costituiscono l'impianto allorché siano funzionali in maniera permanente allo svolgimento di un'attività e comunque non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II-*bis* 26.3.2014 n. 3328 e giurisprudenza ivi richiamata).

Per le stesse ragioni gli impianti di autolavaggio non possono essere ricondotti alla nozione di variante non essenziale rispetto ad un permesso di costruire rilasciato per il solo distributore di carburante.

Risulta inoltre irrilevante la SCIA presentata in data 4.8.2016 (non contestata dal comune) per la realizzazione di un muro di sostegno lungo le scarpate esistenti nel perimetro occidentale e meridionale del distributore, trattandosi di opera di altra natura, peraltro non suscettibile di autonomo utilizzo economico.

Da ultimo va osservato che le previsioni di cui al punto 87 della Sezione I dell'allegato A al D.Lgs. n. 222/2016 (che sottopongono la realizzazione dei distributori di carburante al regime amministrativo dell'autorizzazione e del silenzio assenso in caso di inerzia oltre ad autorizzazione - non soggetta a silenzio assenso - per lo scarico in caso di lavaggio auto), non contrastano con il regime edificatorio subordinato al permesso di costruire, atteso che anche quest'ultimo è sottoposto al regime del silenzio assenso *ex art. 20, comma 8, del DPR n. 380/2001*.

4. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità tecnica della vicenda in esame.

### **P.Q.M.**

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Tommaso Capitanio, Consigliere

L'ESTENSORE

Gianluca Morri

IL PRESIDENTE

Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO